

R.P.U. 28/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da GIOVANNI MISIA (C.F. MSIGNN73A24G273N) e ADDAMO ANTONELLA (C.F. DDMNNL75T61G273J), residenti in Terni (TR) in Via Lucania n. 9 Terni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, avv. Debora Castellani sito in Terni, via Del Rivo, n. 204;

esaminata la documentazione ad esso allegata e le integrazioni documentali depositate in data 04.07.2023 ed in data 17.07.2023;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 13.06.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

ritenuto, inoltre, che, anche alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, nulla osta alla trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata proposte dai ricorrenti, in quanto coniugi conviventi, così da assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore (v. certificato di stato di famiglia – all. 1 alla relazione);

ritenuto, infatti, che l'art. 66 CCII risulta applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la



ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05.10.2022, in IlCaso.it);

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona del dott. Fabrizio Campana; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo ad entrambi i ricorrenti, atteso che, sui medesimi grava una situazione debitoria pari a circa € 206.059,37 per GIOVANNI MISIA ed € 138.113,46 per ADDAMO ANTONELLA (indebitamento integralmente riconducibile alla qualità di garante del coniuge, quale titolare dell'impresa individuale "Bar Digei di Misia Giovanni", cancellata dal registro imprese in data 18/02/2011, come risulta dalla visura in atti – all. 34, ma inattiva già dal 2005, come dichiarato dal MISIA nella domanda) e che, dall'altro lato, GIOVANNI MISIA percepisce, attualmente, quale lavoratore dipendente con mansioni di dipendente presso l'Acciai Speciali Terni s.p.a., una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.000,00 (somma che include l'importo di € 444,25, trattenuto in forza di un pignoramento del quinto stipendiale - v. all. ti 30 e 45 alla relazione) e ADDAMO ANTONELLA, invalida al 50% dal 2012 (v. all. 3 e 61) non percepisce alcun reddito (anche alla luce dell'intervenuto rigetto della sua domanda di accesso alla misura assistenziale del reddito di cittadinanza, come da autodichiarazione della ricorrente – all. 62) e sono titolari di conti correnti recanti, rispettivamente, un saldo inferiore ad € 10,00 per il conto cointestato "Mediolanum" (all. 8) e un saldo pari a zero sulla carta PostePay evolution intestata alla ADDAMO (all. 49);

considerato che i coniugi non sono attualmente titolari di alcun immobile (cfr. all. 33, 36, 45, 68 e 69) avendo il MISIA rinunciato, con atto del 04/04/2022 (all. 31) all'eredità del padre, che includeva soltanto la quota di 1/30 di un immobile sito a Palermo (all. 54 alla relazione) ed avendo, la ADDAMO, venduto in data 21.05.2018 la quota pari a 1/9 di un altro immobile sito in Palermo, a lei intestata (v. all. 36, 38, 46 e 51 alla relazione);

rilevato, infine, che i ricorrenti non risultano titolari di beni mobili registrati, atteso che l'autovettura TOYOTA immatricolata nel 2003 è stata dapprima trasferita dal MISIA nella titolarità della moglie e, successivamente, in data 04.11.2022, rottamata (all. 4, 50, 70 e 71 alla relazione), sicché l'unica autovettura in uso al nucleo familiare ed in relazione alla quale i ricorrenti dichiarano di sostenere tuttora le spese relative alla manutenzione ed al carburante è attualmente intestata alla loro figlia (v. autodichiarazione di cui all'all. 72);

ritenuto, quindi, che il patrimonio dei due ricorrenti persone fisiche è palesemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti;





